



# DEROGA NITRATI

## decisione della CE del 3 novembre 2011

- Procedura di **richiesta di "deroga"** ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma della Direttiva 91/676/CEE, rispetto al limite dei 170 kgN/ha/anno



**Votazione favorevole del Comitato Nitrati  
4 Ottobre Bruxelles**



**DGR 1912 del 19 Dicembre 2011 recante**

"Preso d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea..."



**Determinazione del DG Ambiente, difesa del suolo e della costa n° 776/12 recante**

"Piano attuativo della Decisione di esecuzione della Commissione Europea....."



# DEROGA NITRATI

## le peculiarità della deroga all'Italia

---

- **Situazione di partenza "difficile"** (ritardo nell'applicazione della Direttiva culminato con l'apertura della procedura d'infrazione del 2006)
- 2 anni di intenso lavoro (iniziato nel 2009) con la EC attraverso il Ministero dell'Ambiente e con il prezioso supporto del CRPA
- **1° paese dell'area mediterranea ad averla ottenuta**
- Riconoscimento di tutte le possibili applicazioni già concesse agli altri stati europei titolari della Deroga:
  - **Non solo effluenti bovini**
  - **Ma anche effluenti suini trattati**
- **POSSIBILITA' DELLA MONOCOLTURA in luogo degli avvicendamenti colturali obbligatori previsti negli altri paesi**

# Chi può chiedere la deroga



La deroga può essere concessa, **su base individuale**, a **single aziende agricole** che ne fanno richiesta:

- Aziende con allevamento bovino da latte
- Aziende con allevamento bovino da carne
- Aziende suinicole
- Aziende agricole senza allevamento che utilizzano, nell'ambito della comunicazione prevista dai programmi regionali d'azione, effluenti bovini o suinicoli (solo se sottoposti a trattamento di separazione).

**Più aziende agricole possono fare capo ad una "impresa agricola".** Questa è identificata dalla partita IVA (o dal LUAA).  
**Il beneficiario della deroga è l'impresa agricola che la applica all'azienda agricola per la quale ha fatto specifica richiesta.**

Per beneficiare del regime di deroga, tali aziende **dovranno adottare misure aggiuntive ai Programmi d'azione regionali** con il fine di massimizzare la cosiddetta efficienza d'uso agronomica dell'azoto e, quindi, **di non aumentare l'inquinamento da nitrati delle acque.**

## Chi può chiedere la deroga

In generale, la deroga è concessa su base aziendale, pertanto, nel caso in cui l'Azienda agricola intenzionata a richiederla abbia tutti i terreni in ZVN, in una delle quattro regioni in cui è concessa detta facoltà, essa dovrà **obbligatoriamente richiedere la deroga per tutti i terreni aziendali in ZVN** e quindi, in tale contesto, non sarà possibile concederla solo per una parte della superficie aziendale. Di seguito, invece, si forniscono indicazioni operative per taluni **casi particolari**, ovvero:

- aziende produttrici di effluenti, con terreni solo in parte in ZVN o a scavalco di due regioni, di cui una diversa dalle 4 cui è stata concessa la deroga:**
  - l'azienda potrà richiedere la deroga soltanto per i territori in ZVN delle Amministrazioni regionali cui è stata concessa**
- aziende senza allevamento** ma utilizzatrici di effluenti (contratti di cessione) per la fertilizzazione delle colture:
  - anche queste aziende agricole possono presentare la domanda di deroga ma esclusivamente sull'intera superficie aziendale in ZVN**

# Chi può chiedere la deroga

---

Casi particolari:

3. aziende che effettuano **l'utilizzazione agronomica su terreni extra aziendali** messi a disposizione da terzi (concessione o asservimento):
  - ☐ dovrà essere formalizzato un accordo che stabilisce le condizioni per l'uso di questi terreni nel rispetto dei dettami della Decisione di deroga (colture, modalità e tempi di applicazione) e sarà il produttore di effluenti l'unico titolare della deroga, che varrà quindi anche per i terreni in concessione
  
4. aziende che effettuano **l'utilizzazione agronomica di digestato**:
  - ☐ **Caso A:** impianto centralizzato che ritira gli effluenti da soci conferenti e restituisce ai medesimi il digestato nella quota spettante. **Il singolo socio conferente può essere ammesso al regime previsto dalla deroga** ed in tal caso esso dovrà indicare nella comunicazione alla AC l'effluente di allevamento ceduto e la quota di digestato a lui restituita dall'impianto.
  - ☐ **Caso B:** impianto appartenente ad un'azienda agricola che ritira anche effluenti da altri allevatori conferenti e distribuisce il digestato su terreni in proprio titolo d'uso.

# Quali effluenti, quali trattamenti

## Effluenti bovini

---

Possono essere impiegati:

- **letami** da stabulazione di bovini da latte e da carne
- **liquami** di bovini da latte e da carne in forma tal quale
- **frazioni separate** di liquami di bovini da latte e da carne: sia il chiarificato, sia il solido separato possono essere usati sui terreni in deroga
- **digestati da liquami bovini**, anche in miscela con biomasse vegetali. Per l'accesso alla deroga **occorre che l'N da bovini caricato al digestore sia almeno pari al 51% dell'N totale**. Sia il digestato tq, sia le frazioni separate **possono essere utilizzate sui terreni in deroga con i quantitativi massimi da essa previsti per la sola quota di N zootecnico mentre la restante parte contribuisce al raggiungimento dei fabbisogni delle colture** (rif. tab. 6a Allegato II Regolamento – limiti di massima applicazione standard – MAS)
- **chiarificati di liquami bovini a ridotto tenore di azoto** per trattamenti di rimozione del medesimo (aerazione intermittente, strippaggio, ecc., con captazione dell'azoto rimosso in soluzioni concentrate)

# Quali effluenti, quali trattamenti

## Effluenti suini

- **liquami suinicoli per la sola frazione chiarificata** risultante dal trattamento di separazione solido liquido. La frazione chiarificata deve risultare da **trattamenti di separazione che dimostrano di equilibrare il rapporto  $N/P_2O_5$  a valori non < a 2.5**. Sono esclusi pertanto i vagli (rotanti, vibranti, a gravità), mentre sono inclusi **separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse**. Le frazioni solide risultanti dal trattamento di separazione devono essere stabilizzate, esportate e impiegate su terreni fuori dall'azienda in deroga (o in ZO)
- **digestati da liquami suinicoli**, anche in miscela con biomasse vegetali. Per l'accesso alla deroga occorre che **l'N da suini caricato al digestore sia almeno pari al 5%** e sui terreni in cui vengono utilizzati, le colture zootecniche e delle colture di N devono essere stabilizzate, esportate e impiegate su terreni fuori dall'azienda in deroga (o in ZO)
- **chiarificati a ridotto tenore di azoto** per trattamenti di rimozione del medesimo (aerazione intermittente, strippaggio, ecc., con captazione dell'azoto rimosso in soluzioni concentrate)





# Gestione dei terreni per le aziende in deroga (quale % di SAU e quali colture)

Almeno il **70% della SAU aziendale** (terreni in concessione compresi) deve essere coltivato con *colture a stagione di crescita prolungata e con grado elevato di asportazione dell'azoto*.

**N.B.** Il limite della deroga, 250 kg N/ha/anno, è da intendere come media aziendale, ed è applicabile anche sul **30% della superficie aziendale nella quale non vi è l'obbligo** di coltivazioni ad elevata asportazione e stagione di crescita prolungata, **nei limiti del fabbisogno delle colture (MAS)**.

Colture e **pratiche colturali che dovranno essere rispettate:**

1. **Prati permanenti o temporanei (in genere periodo < 4 anni):** devono comprendere non più del 50% di leguminose o di altre colture in grado di fissare l'azoto atmosferico

**a. Ulteriori condizioni da rispettare nel caso di prati:**

- **per i prati temporanei** la rottura può avvenire solo in primavera e la semina della coltura che segue dovrà avvenire non oltre le 2 settimane successive
- Nel caso di rottura del **prato permanente** non possono essere applicati fertilizzanti nel corso dell'anno di aratura

# Gestione dei terreni per le aziende in deroga (quale % di SAU e quali colture)

2. **Mais a maturazione tardiva:** il mais di classe FAO 600-700, seminato da metà marzo all'inizio di aprile, con un ciclo di crescita di almeno 145-150 giorni. La raccolta e l'asportazione dal campo dovranno riguardare l'intera pianta, vale a dire sia la granella, sia gli stocchi
3. **Mais o sorgo seguito da erbaio invernale:** il mais medio-tardivo o il mais precoce o il sorgo seguiti da erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale invernale. L'erbaio invernale deve essere seminato entro due settimane dalla raccolta del mais/sorgo e raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais/sorgo
4. **Cereale vernino seguito da erbaio estivo:** il frumento, l'orzo o il triticale, seguiti da erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico. L'erbaio estivo deve essere seminato entro due settimane dalla raccolta del cereale vernino, e raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini

## Modalità di trasporto

- Il trasporto di effluente di allevamento da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga deve essere **registrato mediante sistemi di posizionamento geografico o per mezzo di documenti di accompagnamento nei quali si precisano il luogo di origine e la destinazione**. La registrazione mediante sistemi di posizionamento geografico è obbligatoria per i trasporti a distanze superiori a 30 km e i dati devono essere trasmessi all'AC entro le 24 ore successive al termine del trasporto/i
- durante il trasporto deve essere a disposizione un **documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente zootecnico trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo**
- le frazioni liquide e le frazioni solide derivanti dal trattamento dell'effluente suinicolo devono essere corredate, durante il trasporto da un'azienda agricola all'altra, da un **certificato di analisi relativo al loro contenuto di azoto e fosforo**
- le analisi devono essere eseguite, a cura delle aziende in deroga, da **laboratori riconosciuti**. I risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti e all'agricoltore destinatario dell'effluente

# Analisi relative agli effluenti zootecnici

## Ricapitolando

I **quantitativi di azoto e fosforo** da riportare come **dati di base** nel documento del Piano di utilizzazione agronomica sono **CALCOLATI per l'N utilizzando le tabelle 1 e 2** dell'Allegato 1 al Regolamento.

**Relativamente al P si assume** per l'effluente bovino e l'effluente suino trattato il valore di N al campo/2.5, mentre per il suino t.q il valore di N al campo/1.5.

In funzione della tipologia di effluente, sono previste le seguenti **determinazioni analitiche**:


TIPOLOGIA DI EFFLUENTE	PARAMETRI DA DETERMINARE	DETERMINAZIONI ANALITICHE
<b>Effluenti bovini</b>		<b>NON PREVISTE</b>
<b>Suino trattato (obbligatoriamente per avere accesso alla deroga)</b>	N al campo e P come $P_2O_5$ ripartiti nelle frazioni risultanti dal trattamento	<p><b>analisi una tantum</b> (rapporto nel chiarificato <math>N/P_2O_5 &gt; 2.5</math>)</p> <p><b>Analisi periodiche</b> nel caso di ulteriori trattamenti volti alla riduzione del contenuto di azoto e/o fosforo</p> <p><b>Risultati delle analisi:</b> trasmessi alla AC entro il 31 agosto, i certificati entro il 31 ottobre (dell'anno di esecuzione delle analisi e comunque prima dell'eventuale trasporto)</p>

## Quando e a chi indirizzare la domanda di deroga

- Le aziende agricole che intendono beneficiare della deroga devono **darne Comunicazione alle Autorità Competenti (Province) entro il 15 febbraio di ogni anno.**
  
- In particolare, il Titolare dell'azienda dichiara:
  - ☒ di essere consapevole degli impegni che comporta l'adesione alla deroga stessa
  - ☒ che quanto riportato nella Comunicazione e nel Piano di Utilizzazione agronomica, corrisponde a verità
  - ☒ di avere la piena disponibilità dei terreni **NON IN PROPRIETA'** in deroga **per un periodo di almeno due anni** dalla data di presentazione della Comunicazione
  - ☒ inoltre **si impegna al rispetto di tutte le condizioni previste nella decisione di deroga**

# Aziende in deroga al primo anno di applicazione della Decisione in Regione Emilia-Romagna

**Localizzazione aziende in deroga (Piacenza, Parma, Reggio Emilia)**



# Il piano di fertilizzazione (PUA) e la sua gestione amministrativa [1/2]

- Ogni anno, **entro il 15 febbraio**, l'azienda agricola in deroga redige un **piano di fertilizzazione** i cui contenuti ricalcano in generale quelli dei PUA oggi in vigore. **Ad integrazione occorrerà fornire le seguenti informazioni:**
  - quantitativo e composizione della frazione solida dell'effluente suinicolo trattato
  - dati relativi ai destinatari della frazione solida
  - quantitativo e composizione della frazione chiarificate dell'effluente trattato
  - stime delle perdite gassose, con riferimento ai dati dei siti di rilevamento (art.5 Decisione)
  - .....
- Ogni azienda deve tenere il **registro delle applicazioni di fertilizzanti** (da aggiornare entro 7 gg dalla fertilizzazione).
- Presso le aziende agricole beneficiarie di una deroga, **almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico, fatta eccezione per l'azoto prodotto dal bestiame al pascolo, sono applicati entro il 30 giugno di ogni anno. Sia gli effluenti di allevamento che i fertilizzanti chimici non possono inoltre essere applicati dopo il 1° novembre.** A tal fine, le aziende agricole beneficiarie di una deroga devono disporre di un'adeguata capacità di stoccaggio per gli effluenti di allevamento, in grado di coprire almeno i periodi durante i quali l'applicazione di effluente zootecnico non è consentita.

# Il piano di fertilizzazione (PUA) e la sua gestione amministrativa [2/2]

- Gli effluenti di allevamento applicati presso le aziende agricole beneficiarie della deroga devono avere **un'efficienza di utilizzo dell'azoto non inferiore al 65% per i liquami e al 50% per l'effluente solido.**
- Deve essere disponibile in azienda l'autorizzazione al prelievo idrico o il contratto per l'uso dell'acqua concluso con il pertinente consorzio irriguo (i.e. "cartella") o, in sua assenza, ricevuta del versamento del canone irriguo per l'anno di adesione alla deroga.
- **L'apporto complessivo di fosforo non deve superare il fabbisogno prevedibile della coltura e deve tenere conto del fosforo fornito dal suolo. Le aziende in deroga non devono applicare fosforo sotto forma di fertilizzanti chimici.**
- Obbligo di campionamento e **analisi di fosforo e azoto nel suolo** da effettuarsi, almeno una volta ogni quattro anni e comunque entro il 1° giugno, per ogni area dell'azienda agricola omogenea sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento culturale. È necessaria almeno un'analisi ogni cinque ettari di suolo agricolo.
- **Le varianti al PUA sono ammesse, soltanto per le colture ancora da attuarsi, entro il 31 Agosto.**

# Analisi relative al suolo

## Ricapitolando

PARAMETRO DA DETERMINARE	AZIENDE TENUTE AD EFFETTUARE LE ANALISI	MODALITA' E TEMPISTICHE
<b>Azoto totale</b>	Ciascuna azienda ammessa a beneficiarie della deroga	<b>1 analisi ogni 4 anni, entro il 1° giugno</b> , per ogni area dell'azienda agricola omogenea e comunque almeno <b>un'analisi ogni 5 ettari</b> di suolo agricolo.  <u>Risultati delle analisi</u> : disponibili in azienda
<b>Fosforo</b> (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> assimilabile Olsen)		
<b>Conducibilità elettrica</b>	Le aziende che utilizzano effluente suinicolo trattato con rimozione dell'azoto su terreni con E <sub>Ce</sub> > 4 mS/cm	<b>1 analisi ogni quattro anni</b> , sulle parcelle destinarie dell'applicazione  <u>Risultati delle analisi</u> : trasmessi alla AC al più tardi entro giugno del 4° anno

## Verifiche da parte dell'AC - Provincia -

- **CONTROLLO AMMINISTRATIVO relativo a tutte le domande di deroga:** qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 (trattamento dell'effluente, applicazioni degli effluenti e gestione dei terreni) non sono rispettate, il richiedente la deroga ne deve essere informato e **la domanda è respinta.**
- **PROGRAMMA DI ISPEZIONI IN LOCO** per accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della decisione, basato su un'analisi di rischio, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale ai sensi del Regolamento 1/2011. **Tali ispezioni interessano almeno il 5 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga.**
- **CONTROLLI IN LOCO su almeno l'1 % delle operazioni di trasporto di EA: verifica dei documenti di accompagnamento, verifica del luogo di origine dell'effluente e della destinazione dello stesso, campionamento dell'effluente trasportato,** sulla base di un'analisi di rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui sopra

**gli agricoltori che non adempiono gli obblighi previsti dalla Decisione EC sono esclusi dal regime di deroga l'anno successivo**

## Monitoraggio da parte dell'AC - Regione -

---

- **Elaborazione e aggiornamento annuale di mappe** che, in ciascun comune, indicano **la % di aziende agricole beneficiarie di una deroga individuale, la % di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale, nonché mappe che mostrano l'utilizzo del suolo a livello locale.**
- **Istituzione e mantenimento di una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e per le falde superficiali,** al fine di **valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque.** Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei *corpi idrici più vulnerabili*, la cui identificazione spetta alle competenti autorità.
- **Istituzione di siti di rappresentativi per monitorare l'ammoniaca e le altre emissioni derivanti dal trattamento dell'effluente**

## Rendicontazione alla CE - Regione - [1/2]

Ogni anno entro dicembre, e nel 2015 entro settembre, l'AC presenta alla Commissione Europea una relazione contenente:

1. la **valutazione dell'attuazione della deroga** (controlli aziendali e sul trasporto degli EA), nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi (controlli amministrativi e ispezioni in loco);
2. informazioni sul **trattamento dell'effluente e dati sulle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza, la composizione dell'effluente trattato**, la destinazione delle frazioni solide e le metodologie volte a determinare tali informazioni;
3. le **mappe che indicano le zone a basso contenuto di S.O.**, nonché le misure adottate al fine di promuovere l'uso della frazione solida stabilizzata sui suoli a basso contenuto di S.O;
4. il protocollo stabilito per misurare la conducibilità elettrica e le mappe che indicano le zone affette da salinizzazione;
5. **l'inventario delle emissioni di ammoniaca e delle altre emissioni** derivanti dal trattamento dell'effluente;

## Rendicontazione alla CE - Regione - [2/2]

---

6. le metodologie volte a verificare la **compatibilità delle deroghe concesse con la capacità degli impianti di trattamento dell'effluente e con il quantitativo d'acqua autorizzato** nell'azienda agricola beneficiaria della deroga;
7. le **mappe** che, in ciascun comune, indicano la % di aziende agricole beneficiarie di una deroga individuale, la % di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale, nonché le mappe che mostrano l'utilizzo del suolo a livello locale e dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga;
8. i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché **un'analisi dell'impatto della deroga sulla qualità delle acque;**
9. l'elenco dei corpi idrici più vulnerabili, sintesi e valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio.

# Conclusioni

---

- ❑ **Le condizioni descritte**, in relazione ai notevoli benefici ottenibili dall'applicazione della Deroga, **non risultano di difficile applicazione per le Aziende agricole (cfr. presentazione CRPA);**
- ❑ Le suddette condizioni sono **analoghe nelle 4 Regioni titolari della Deroga;**
- ❑ La CE valuterà l'applicazione della Deroga attraverso **relazioni di monitoraggio annuali da parte delle Regioni;**
- ❑ Ci auguriamo che la Deroga possa registrare nei prossimi anni **adesioni sempre crescenti** e che questa facoltà possa rappresentare per le Aziende Agricole **un'importante opportunità di sviluppo in un contesto di grave crisi economica generale.**

---

# Grazie per l'attenzione